

RISOLUZIONE N. 38/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 6 giugno 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dei maggiori acconti dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

L'articolo 1, commi da 14 a 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha disciplinato, ai fini della determinazione delle basi imponibili dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i soggetti ivi previsti, il differimento della deducibilità, dai periodi d'imposta ivi indicati ai successivi periodi di imposta individuati, delle quote di taluni componenti negativi di reddito.

Le citate disposizioni hanno altresì disciplinato gli effetti sulla determinazione degli acconti per i periodi d'imposta interessati dal differimento delle deduzioni.

Inoltre, l'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 207 del 2024 prevede che *“Sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del presente articolo, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né quelle dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154”*.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai citati maggiori acconti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“2007”** denominato **“Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”**;
- **“2008”** denominato **“Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”**;
- **“3881”** denominato **“Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”**;
- **“3882”** denominato **“Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”**.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “2007” e “2008” sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nel campo *“Anno di riferimento”* dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato *“AAAA”*.

I codici tributo “3881” e “3882” devono essere indicati nella sezione *“Regioni”* unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata *“Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome”* pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nel campo *“Anno di riferimento”*, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato *“AAAA”*.

Per i codici tributo “2007” e “3881”, in caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” e “rateazione/mese rif.”, rispettivamente delle sezioni “Erario” e “Regioni”, sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente